



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI COMO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>BUONANNO</b>	<b>TOMMASO</b>	<b>Presidente e Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>FADDA</b>	<b>MARIANO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>	<b>PIROLA</b>	<b>ANDREA FRANCESCO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n.  
depositato il

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°  
2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°  
2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE COMO

IRPEF-ADD.REG.  
IRPEF-ADD.COM.  
IRPEF-ALTRO 2012

**proposto dai ricorrenti:**

**difeso da:**

**difeso da:**

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 5/2018

UDIENZA DEL

14/05/2018 ore 10:00

N°

121/2018 let. 1<sup>a</sup>


PRONUNCIATA IL:

14/05/2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

02/07/2018

Il Segretario



*[Signature]*  
Il Segretario

## FATTO E DIRITTO

Con ricorso, ritualmente proposto avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale la direzione provinciale di \_\_\_\_\_ dell'Agenzia delle Entrate aveva sottoposto a tassazione i proventi illeciti, per l'ammontare di €.903.154,00 ritenuti da lui conseguiti nell'anno 2012, \_\_\_\_\_, eccepiva l'illegittimità ed, in subordine, l'infondatezza dell'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento con vittoria delle spese di giudizio e la sospensione della sua esecuzione.

In particolare, il ricorrente \_\_\_\_\_, premesso che l'avviso di accertamento impugnato era scaturito dalle indagini svolte dalla GdF di \_\_\_\_\_ che avevano determinato l'apertura di due procedimenti penali a suo carico, conclusi con sentenze di patteggiamento in relazione ai reati di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti per le quali aveva già espiato le pene irrogategli ed, inoltre, che aveva esperito inutilmente la procedura di definizione concordataria della controversia, eccepiva l'illogicità e l'infondatezza dell'avviso medesimo.

In particolare sosteneva che l'accertamento presuntivo effettuato nei suoi confronti era carente del presupposto poiché non avrebbe realizzato il "provento" ipotizzato dall'ufficio impositore, al quale contestava di aver proceduto come se egli avesse conseguito un reddito di "natura diversa" sorto su fatti di natura illecita, nonostante che il vigente sistema tributario limiti l'accertamento presuntivo-induttivo ai soli redditi d'impresa e a quelli di lavoro autonomo.

Per i redditi di natura illecita sarebbe, invece, consentito procedere solo con accertamento analitico, non effettuato nel caso di specie.

Si doleva, inoltre, il ricorrente del fatto che l'ufficio, in violazione della disposizione contenuta nell'art.14 comma 4 della legge n.537/1993, avesse proceduto all'emissione dell'avviso impugnato nonostante che le somme di denaro, pari a 107.900,00 euri e a 7.000 franchi svizzeri, rinvenute in suo possesso all'atto del suo arresto fossero state sequestrate e confiscate. La citata norma, infatti, precluderebbe la tassazione dei proventi illeciti sottoposti a sequestro e confisca, come avvenuto nel caso in esame.

Evidenziava, infine, che l'ufficio accertatore "al fine di far tornare i conti" aveva, erroneamente, ripartito su due annualità e cioè sul 2011 e sul 2012, l'importo che dagli atti penali risultava relativo al solo 2012 ed era stato oggetto di sequestro e confisca.

In relazione all'istanza di sospensione, sosteneva la ricorrenza dei presupposti del "fumus boni iuris" e del danno grave ed irreparabile rappresentato dall'ammontare delle somme accertate ed iscritte a ruolo.

Chiedeva, infine, che l'Agenzia delle Entrate fosse condannata anche alla rifusione delle spese di giudizio.

La direzione provinciale di \_\_\_\_\_ dell'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio.

In particolare, premesso che il ricorrente, in data 23/11/2012, era stato tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione e cessione illecita di 1.202 grammi di cocaina, patteggiando la pena di anni 6 e mesi 9 (rectius: anni 4 e mesi 6 di reclusione), applicatagli con la sentenza n. \_\_\_\_\_ del tribunale di \_\_\_\_\_ successivamente aumentata - all'esito delle indagini svolte dalla G.d.F. di \_\_\_\_\_ - con sentenza n.: \_\_\_\_\_ del citato tribunale, precisava che la condotta addebitata al ricorrente in sede fiscale, con il P.V.C. notificatogli il 29/7/2015, si era svolta nel biennio 2011/2012.

Osservava al riguardo che la G.d.F. aveva accertato numerose cessioni di cocaina da parte del Casarotti a favore di consumatori, identificati ed assunti ad informazione, che avevano confermato tale circostanza, risultante, peraltro, dall'attività di osservazione comprovante l'acquisto di due episodi in cui \_\_\_\_\_ aveva acquistato un notevole quantitativo di cocaina e dalle attività di intercettazione ambientali avvenute nel 2012, da cui erano emersi i quantitativi di droga ceduti, i clienti e le modalità di cessione.

Aggiungeva, inoltre, che l'indagine patrimoniale svolta a carico del ricorrente aveva comportato l'adozione del provvedimento di confisca per sproporzione tra i redditi dichiarati ed il suo tenore di vita.

Tali circostanze, avevano giustificato la rettifica del reddito dichiarato, ai sensi degli artt.38, c. 2 e 41 bis del DPR n.600/1973, con riferimento

all'incompletezza, alla falsità e all'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi, per cui sosteneva di aver correttamente inserito i proventi illeciti nella categoria dei *redditi diversi*, in conformità a quanto previsto dall'art.36, comma 34 del D.L. 4 luglio 2006, n.233.

Contestava, infine, di aver assunto a fondamento del proprio accertamento la citata sentenza, richiamata esclusivamente per "*avvalorare la realtà criminale in cui agiva il contribuente*".

L'istanza di sospensione veniva accolta con ordinanza emessa all'udienza del 12 marzo 2018, in atti.

La Commissione, sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza, osserva:

L'avviso di accertamento impugnato si fonda su circostanze di fatto comprovanti un'attività illecita di detenzione e cessione continuata di sostanze stupefacenti, posta in essere dal ricorrente sin dal 2011 e protrattasi fino alla data del 23 novembre 2012 in cui venne tratto in arresto in flagranza di reato, desumibile, anche, dalle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da alcuni "*clienti*", che hanno riferito di acquisti di droga effettuati nel periodo in esame ed indicato la periodicità degli acquisti, la consistenza degli stessi ed il prezzo pagato.

Ulteriore riscontro è stato evidenziato, oltre che negli accertamenti sui tabulati relativi alle conversazioni telefoniche intercorse l'anno precedente tra e gli acquirenti, nell'esito dell'attività tecnica di intercettazione telefonica svolta nel periodo in esame, nonché dal sequestro di oltre 1200 gr. di cocaina e della cospicua somma di €.107.900,00 e di 7000 C.H.F., rinvenuta nella sua disponibilità, che risulta oggettivamente incompatibile con le fonti di reddito da lui dichiarate.

Circostanza, questa, confermata dall'accertamento patrimoniale disposto nei confronti del ricorrente, che ha evidenziato una rilevante sproporzione tra quanto in sua disponibilità e quanto dichiarato, ed ha giustificato l'adozione nei suoi confronti di un provvedimento di sequestro ex art. 12 quinquies del D.l. n.356/1992.

Gli elementi probatori acquisiti dall'ufficio impositore, invero, oltre che rilevanti ai fini dell'accertamento della penale responsabilità del ricorrente, evidenziano la sussistenza di una molteplicità di indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di rilevanti somme di denaro, ricavate dal traffico illecito di sostanze stupefacenti nei confronti di una pluralità di acquirenti. Di questi, quelli sentiti hanno fornito indicazioni precise circa i prezzi corrisposti e la ricorrenza degli acquisti effettuati da

Tali elementi configurano una presunzione semplice, non inficiata da prova contraria, che giustifica il ricorso al metodo induttivo, ai sensi degli artt. 38, c.2 e 41 bis del D.P.R. n.600/1973, nei termini effettuati dall'ufficio impositore, che, correttamente ha ripreso a tassazione il maggior reddito non dichiarato, fondando il suo accertamento sui dati obiettivi del costo della sostanza stupefacente, sulla ripetitività delle cessioni nel corso dell'anno e sul prezzo corrisposto dagli acquirenti, che comprovano l'inattendibilità della dichiarazione dei redditi

I redditi conseguiti dal ricorrente con l'illecita attività posta in essere, sono stati correttamente qualificati come *redditi diversi*, ai sensi dell'art.36, comma 34 bis, del D.L n. 223/2006 (convertito in legge 4/8/2006, n.248), di interpretazione autentica dell'art.14 della legge n.537/1993, recante la disposizione che: "*in deroga all'art.3 della legge 27 luglio 2000, n.212, la disposizione di cui al comma 4 dell'art.14 della legge 24 dicembre 1993, n.537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'art.6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono comunque considerati come redditi diversi*".

Deve essere, infine, rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le somme che gli sono state sequestrate e confiscate ai sensi dell'art.12 quiquies citato, non sono state oggetto di ripresa fiscale, per cui non risulta violata la disposizione contenuta nell'art.6 del T.U n.917/1986, che esclude l'imposizione fiscale sui beni già sottoposti a sequestro o confisca penale.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna alla rifusione delle spese del giudizio, nel quale devono essere ricomprese anche quelle relative alla fase

cautelare, in quanto non liquidate all'udienza del 12 marzo 2018. Alle spese possono essere liquidate complessivamente, in via equitativa, in € 5.000,00.

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio a favore della direzione provinciale di \_\_\_\_\_ dell'Agenzia delle Entrate che liquida complessivamente, in via equitativa, in € 5.000,00.

Così deciso in \_\_\_\_\_, il 14 maggio 2018.

Il Presidente relatore  
(Tommaso Buonanno)

